## Validità anno scolastico e criteri di deroga

Il D.Lgs n. 62/2017 agli art. 13 c. 2 lettera a) art. 5 comma 1 e dell'art. 14 c. 7 del D.P.R. 122/2009 stabilisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Nello specifico per la:

## Scuola Secondaria di Primo Grado

- Nelle classi a 30 ore settimanali il monte ore annuale è di 990 ore; pertanto, è richiesta la frequenza di almeno **743 ore**.
- Per gli alunni che presentano un curricolo comprensivo dello strumento musicale per 32 ore settimanali, il monte ore annuale è di 1056 ore; pertanto è richiesta la frequenza di almeno 792 ore.

## Scuola Secondaria di Secondo Grado

- per l'indirizzo Turismo e AFM, con classi a 32 ore settimanali, il monte ore annuale è di 1056 ore; pertanto, è richiesta la frequenza di almeno **792 ore**
- per i percorsi di istruzione degli adulti, con classi a 22 ore settimanali, il monte ore annuale è di 726 ore; pertanto, è richiesta la frequenza di almeno **544 ore**

gli articoli art. 13 c. 2 lettera a) art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 62/2017 prevedono inoltre la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di stabilire "con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

Vengono proposti i seguenti criteri di deroga per la validità dell'anno scolastico:

- Motivi di salute documentati. Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità di eventuali patologie e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinchè si possa procedere alla valutazione. A tale scopo verranno considerati validi i soli certificati medici che attestino problemi di salute per non meno di tre giorni, ad eccezione di certificati o attestazioni del medico curante, che certifichino patologie che costringano l'alunno ad assentarsi anche per un solo giorno ma in maniera reiterata durante tutto l'anno scolastico. Tali deroghe a quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017 e D.P.R. 122/2009 tengono conto dell'attuale situazione pandemica e delle scelte prudenziali che sono state compiute dalle famiglie per evitare la diffusione del COVID all'interno dell'ambiente scolastico. Ai Consigli di Classe è demandata la possibilità di applicare tali deroghe, per certificati non inferiori a tre giorni o a un solo giorno se accompagnati da attestazione del medico curante che certifichi una patologia diffusa che costringe l'alunno ad assentarsi anche solo per un giorno ma durante tutto l'anno scolastico, in considerazione dei reali esiti formativi dell'alunno.
- Terapie e/o cure programmate. Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità di eventuali patologie e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinchè si possa procedere alla valutazione. Il monte ore decurtabile, qualora non pregiudichi i livelli di apprendimento complessivi dell'alunno, sono pari all'80% delle assenze ospedaliere o comunque certificate, elevabili al 100% qualora il

- C.d.C. Reputi che, anche grazie all'attivazione del progetto, nessuno resti indietro, approvato in C.d.D. O dell'attivazione della DDI concordata con la famiglia, tale periodo non abbia pregiudicato i livelli di apprendimento minimi complessivi dell'alunno. Tali deroghe a quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017 e D.P.R. 122/2009 tengono conto dell'attuale situazione pandemica e dei progetti di recupero attivi presso questa Istituzione Scolastica condotti anche in maniera asincrona.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Visita a familiari del paese di origine fino ad un max del 35% del monte ore annuale.
- Provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico
- Gravi motivi familiari. Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità dei casi e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinchè si possa procedere alla valutazione. Di norma il limite massimo viene fissato nella misura del 20% del monte ore annuale. Tali deroghe a quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017 e D.P.R. 122/2009 tengono conto dell'attuale situazione pandemica e dei disagi, anche di natura psicologica da questa causati. I C.d.C. Dovranno discernere la reale gravità delle motivazioni familiari addotte.
- Particolari e comprovate situazioni di svantaggio socio-culturale in presenza di Piano didattico personalizzato. In tal caso i C. d. C. dovranno valutare l'effettiva incidenza del monte ore delle assenze sui livelli complessivi degli apprendimenti tenendo conto del PDP o del PEI in caso di alunni con disabilità certificata, e valutare il possibile impatto sul reale rischio di dispersione scolastica dell'alunno. Le assenze derogabili potranno essere pari al 15% del monte ore annuale elevabili al 25% in caso di alunno con disabilità certificata. Ai Consigli di Classe è demandata la possibilità di elevare ulteriormente ed eccezionalmente la soglia indicata, in considerazione di specifici casi di alunni inseriti in contesti socio culturali particolarmente svantaggiati, per i quali si ritiene che una eventuale ripetenza dell'anno presenti un significativo rischio di dispersione o di abbandono scolastico per l'alunno. La deroga è possibile tenendo conto del livello complessivo degli apprendimenti dell'alunno che devono comunque non essere pregiudicati in maniera rilevante. Tali deroghe a quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017 e D.P.R. 122/2009 tengono conto dell'attuale situazione pandemica e dei disagi, anche di natura psicologica da questa causati e che hanno aumentato i rischi di abbandono scolastico.
- Particolari e comprovate situazioni di svantaggio socio-culturale che abbiano portato l'alunno minore a non frequentare la didattica digitale a distanza nei periodi in cui si è effettuata la sospensione delle attività didattiche in presenza, anche se provvisti di dispositivi o connettività, eventualmente forniti da questa Istituzione Scolastica, a causa dell'incapacità, da parte delle famiglie, anche e nonostante il supporto tecnico e motivazionale fornito dalla scuola, a fornire adeguato supporto al minore. Le assenze derogabili potranno essere calcolabili sino al 100% delle ore in cui la classe ha svolto attività didattica in DAD. Tali deroghe a quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017 e D.P.R. 122/2009 tengono conto dell'attuale

situazione pandemica e dei disagi anche psicologici da questa derivanti e che hanno aumentato i rischi di abbandono scolastico fatti registrare durante la DAD e la DID su tutto il territorio nazionale.

- Assenze dovute ad isolamento domiciliare cautelare o a sintomi assimilabili a Covid-19 (solo se comunicati contestualmente all'assenza). Le assenze sono decurtabili sino al 100%. Tali deroghe a quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017 e D.P.R. 122/2009 si rendono necessari in quei casi in cui gli alunni non hanno potuto ricevere il supporto dei genitori per frequentare attivamente e proficuamente la DAD a causa delle situazioni di isolamento familiare o dei problemi di connettività, anche in considerazione dell'impossibilità di venire a contatto con la famiglia per motivi sanitari per distribuire supporti didattici.
- Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari

## CORSO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

• Unitamente alle possibili deroghe da adottare nei limiti e nel rispetto di quanto sopra riportato, per i soli percorsi di istruzione degli adulti, è possibile una ulteriore deroga nel limite del 15% del monte ore annuo per gli studenti lavoratori. Le certificazioni ammissibili sono quelle del datore di lavoro o autodichiarazione in caso di lavoratore autonomo. I C.d. C. possono, in funzione dei piani formativi individuali e valutati gli esiti formativi, valutare l'eventuale ed eccezionale innalzamento della suddetta percentuale, in particolare in presenza di attività lavorativa afferente l'indirizzo di studi. Le suddette percentuali potranno essere elevabili in misura comunque non sostanziale, in presenza di PFI di rilevante valenza

I presenti criteri trovano applicazione anche nella Scuola Primaria, pur in assenza di un limite di ore per la validità dell'anno scolastico secondo quanto indicato dal D. Lgs. 62/2017, con la finalità di tener conto di valutare l'effettivo peso delle assenze sulla valutazione degli apprendimenti, anche in considerazione delle azioni di recupero deliberate e programmate dai diversi team dei docenti che hanno tenuto conto delle diverse tipologie di assenza